

Norme & Tributi

Il Fisco non bloccherà il concordato preventivo

CODICE DELLA CRISI

In dirittura d'arrivo il decreto con le modifiche Esteso il cram down

Rivisti i requisiti per la prima iscrizione all'Albo dei curatori

Giovanni Negri

Ridefinizione degli indicatori di allerta. Revisione dei meccanismi di nomina dell'Ocri. Estensione del cram down. Ripensamento dei requisiti per la prima iscrizione all'Albo dei gestori delle crisi d'impresa. Prende forma il decreto correttivo al Codice della crisi, in vista dell'entrata in vigore di ferragosto 2020. Il testo messo a punto dall'ufficio legislativo del ministero della Giustizia è ormai in dirittura d'arrivo (ne-

gli ultimi giorni un contributo di coordinamento è stato offerto da un informale gruppo di lavoro magistrati-professionisti) e sarà presentato entro novembre in consiglio dei ministri.

Senza puntare a stravolgimenti di istituti inediti che ancora devono essere messi alla prova per la prima volta o che, rivisti, devono essere sperimentati, il testo interviene su aspetti però tutt'altro che banali del Codice. A partire dall'allargamento, dagli accordi di ristrutturazione al concordato preventivo, della possibilità che il giudice, dopo una valutazione di convenienza, possa aggirare il diniego dell'amministrazione finanziaria, omologando comunque la proposta. Una previsione che permetterà di attenuare le conseguenze della "timidezza" con la quale l'amministrazione finanziaria, per timore della contestazione di danno erariale, spesso non acconsente alle proposte di intesa tra debitore e creditori.

Ma nel testo del decreto potrebbe finire una più puntuale definizione degli indicatori di crisi, chiarendo meglio la non sostenibilità del debito a 6 mesi, evitando distorsioni che permetterebbero l'attivazione delle misure di allerta solo in caso di imprese in continuità aziendale. E, in tema di allerta, è in agenda una revisione del meccanismo di nomina dei componenti dell'Ocri, per rendere la procedura più coerente con i criteri fissati dalla legge delega.

E, tema assai caro ai professionisti, nell'agenda del decreto trova posto anche una revisione dei requisiti richiesti per la prima iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di crisi. In discussione la necessità dei 4 incarichi in 4 anni, dopo che plurime segnalazioni, anche della magistratura, ne hanno indicato le criticità.

A venire rimodulato dovrebbe poi essere il procedimento per la

concessione delle misure protettive, soprattutto quando richieste nell'ambito delle procedure di allerta, al fine di eliminare alcune ambiguità della disciplina attuale e rendere la procedura più snella. In questa prospettiva è oggetto di valutazione l'attribuzione della competenza nel solo ambito dell'allerta al giudice monocratico. E su questo punto una riflessione è incorso sulla possibilità di introdurre una diversa articolazione delle misure protettive a vantaggio del debitore, evitando che i 12 mesi di durata comprendano, attraverso il sistema del cumulo, anche le misure protettive sull'allerta, distinguendole in questo modo dalle procedure concorsuali.

Infine, dovrebbe essere prevista una più puntuale disciplina del piano del consumatore, del concordato minore e della liquidazione controllata, per eliminare alcune incertezze interpretative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DA GENNAIO 2020 Aspettative sindacali, dati in Uniemens

Dal gennaio 2020 tutti i dati previdenziali relativi all'aspettativa o distacco sindacale, nonché all'aspettativa per cariche elettive, transiteranno nel flusso Uniemens. Lo comunica l'Inps nel messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, con il quale illustra le nuove modalità telematiche di comunicazione dei dati che servono all'Istituto per effettuare gli accrediti figurativi e aggiornare le posizioni assicurative individuali, nonché per consentire il versamento dell'eventuale contribuzione aggiuntiva da parte dei sindacati ai sensi dei commi 5-6 del decreto legislativo n. 564/1996. Dal periodo di competenza gennaio 2020 le vecchie attestazioni cartacee da presentare all'Istituto di previdenza unitamente alla documentazione di corredo, non saranno più utilizzabili in quanto sostituite dai dati che i datori di lavoro saranno obbligati a riportare all'interno del flusso Uniemens. I dati dovranno essere esposti dall'azienda a partire dal mese precedente l'inizio della sospensione sino alla fine della stessa, ma anche nei mesi intermedi in cui l'aspettativa o il distacco si protrae.

— Barbara Massara
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianolavoro.ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consegna differita dell'immobile senza registro

COMPRAVENDITE

È un'obbligazione prevista dal contratto e quindi non forma un comodato

Angelo Busani

Non si ha un comodato nel caso in cui, in sede di vendita di un appartamento, si pattuisce che al venditore rimane la disponibilità dell'appartamento stesso per un certo periodo: non si applica, pertanto, alla clausola in questione, l'imposta di registro propria del contratto di comodato.

Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta 458 di ieri, 31 ottobre 2019, risolvendo finalmente una questione spinosa recentemente originatasi nella prassi di taluni uffici periferici che appunto interpretavano come comodato la pattuizione inerente la permanenza del venditore nella disponibilità del bene oggetto di compravendita per un certo periodo posteriore al contratto.

Questa interpretazione, a sua volta, trae origine da una sentenza (Cassazione, Sezioni Unite, 27 marzo 2008, n. 7930), emanata in tutt'altra materia, vale a dire in un contenzioso finalizzato a verificare se dalla consegna di un immobile al promissario acquirente scaturisse una situazione di possesso o di detenzione, il tutto al fine di stabilire se questi potesse vantare i presupposti per l'usucapione del bene in questione. In quella sentenza la Cassazione aveva appunto sostenuto la natura di comodato della situazione giuridica osservata.

Nella risposta 458 l'Agenzia dunque osserva che la consegna differita pattuita in una vendita non costituisce un comodato «ma

una semplice disciplina della consegna della cosa venduta: non un contratto ma una obbligazione disciplinata nel tipo vendita» e che, pertanto, non è dovuta, in ragione della presenza di tale clausola nel contratto, l'imposta di registro.

Si osserva infatti che l'articolo 1476 del Codice civile indica, tra le obbligazioni del venditore, quella «di consegnare la cosa al compratore» e che il successivo articolo 1477 stabilisce che «la cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita». La consegna è pertanto un obbligo a carico del venditore e il legislatore conosce bene la consegna differita, imponendo in questo caso che la cosa sia consegnata nello stato in cui si «trovava» al momento della vendita. La consegna contestuale al contratto non è quindi un elemento essenziale né caratterizzante del contratto stesso.

Vi è inoltre da considerare che nel caso di consegna differita al proprietario-compratore non è consentito chiedere la consegna del bene prima della scadenza del termine pattuito tra le parti, mentre nel diverso caso del comodato al proprietario è consentito chiedere la restituzione immediata della cosa nonostante la pattuizione di un termine (e ciò ai sensi dell'articolo 1809, secondo comma del Codice civile).

Se poi si osserva il contratto preliminare, si nota che la consegna anticipata non avviene in adempimento di un obbligo di legge (il promittente venditore non è obbligato a consegnare la cosa); mentre nel contratto di vendita la consegna, contestuale o differita, è sempre l'adempimento di un obbligo di legge (il venditore è obbligato a consegnare la cosa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporti in ambulanza, autostrade gratis

PEDAGGI

Nella nozione di soccorso necessaria per l'esenzione c'è l'assistenza in senso lato

Maurizio Caprino

Non è necessario che il paziente trasportato sia in emergenza perché un'ambulanza possa percorrere gratis un'autostrada a pedaggio: basta anche un semplice soccorso, cioè una qualsiasi assistenza prestata a chi ne ha bisogno, anche non in emergenza. Lo ha chiarito la Terza sezione civile

della Cassazione con la sentenza 28019/2019 depositata ieri, con cui ha dato un orientamento più favorevole agli utenti rispetto alle circolari ministeriali susseguites negli anni.

Su queste circolari fa perno il comportamento dei gestori autostradali che, anche preoccupati per gli abusi cui si presta la situazione, stringono sull'esenzione dal pedaggio prevista dall'articolo 373, comma 2, lettera c) del Regolamento di esecuzione del Codice della strada per i veicoli targati Croce Rossa e delle associazioni di volontariato e onlus «adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio». Nel 1997 (circolare 3973 dell'8 agosto)

all'ora ministero dei Lavori pubblici aveva evocato il trasporto in «evidenti condizioni di emergenza».

Ora la Cassazione, dando ragione a una pubblica assistenza del Levante ligure contro Autostrade per l'Italia, smonta la prassi nata da questa circolare. Con varie argomentazioni. Innanzitutto, osserva che proprio quella circolare parla di emergenza solo quando illustra la ratio dell'articolo 373 e non anche quando illustra le condizioni per fruire dell'esenzione. Dunque, l'interpretazione restrittiva sarebbe abusiva.

Inoltre, per giurisprudenza consolidata delle Sezioni unite, le circolari valgono solo «nell'ambito dei

rapporti interni» tra gli uffici di un'amministrazione.

Conta dunque la norma, che parla solo di «soccorso». E il soccorso è un'assistenza prestata a chi ne ha bisogno o è in pericolo, quindi il requisito dell'emergenza non è necessario.

Infine, la Corte cita altre circolari che hanno ammesso l'esenzione in casi diversi dall'emergenza. L'ultima di esse, la 13878 emanata il 3 giugno scorso dal ministero delle Infrastrutture, elenca una serie di casi non urgenti. Che, alla luce della definizione ampia data ora dalla Cassazione, può essere considerata solo come indicativa e non esaustiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPECIALE INVITO ALLA PROVA

Il Sole
24 ORE

Prima ti abboni, più leggi e più risparmi



ABBONATI OGGI STESSO
E POTRAI LEGGERE
IL SOLE 24 ORE
FINO AL 31/12/2019

A PARTIRE
DA SOLI

€19,90

Prova l'informazione chiara, autorevole e tempestiva del Sole 24 ORE sempre a disposizione con l'edizione digitale fruibile da qualunque device dalle 00:30, l'edizione cartacea a te riservata in edicola o consegnata per posta, tutti i contenuti del [sito ilssole24ore.com](http://sitoilssole24ore.com), l'informazione digitale finanziaria e professionale.

MARK® Direct Marketing

AFFRETTATI. PIÙ IL TEMPO PASSA PIÙ SI RIDUCE IL VANTAGGIO
VAI SU: ilssole24ore.com/abbonamentoprova10